Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 febbraio 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1951, n. 1723.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione e chiusura al culto della Chiesa ex conventuale di Sant'Antonio, nel comune di Cesi (Terni).

N. 1723. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Spoleto in data 25 ottobre 1945, relativo alla dissacrazione e chiusura al culto della Chiesa ex conventuale di Sant'Antonio, nel comune di Cesi (Terni) e gli eventuali oneri, ad essa pertinenti, sono attribuiti alla Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta nel comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 8. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1951, n. 1724.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova e Santa Teresa del Bambin Gesù, in Pescara-Centrale.

N. 1724. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne-Pescara in data 11 febbraio 1949, integrato con due postille, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova e Santa Teresa del Bambin Gesù, in Pescara-Centrale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 12. FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1951, n. 1725.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Assunta, detta del Transito, in comune di Favara (Agrigento).

N. 1725. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 26 agosto 1950, integrato con postilla 15 novembre 1950, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Assunta, detta del Transito, in comune di Favara (Agrigento) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa stessa, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, *foglio n.* 80. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1951, n. 1726.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo nella forma « minus principalis » della parrocchia di San Giovanni Evangelista a Casenovole a quella di San Tommaso Apostolo a Monteantico, entrambe in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

N. 1726. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 20 giugno 1951, con cui la parrocchia di San Giovanni Evangelista a Casenovole, è stata unita in perpetuo nella forma « minus principalis » a quella di San Tommaso Apostolo a Monteantico, entrambe in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, *foglio n.* 82. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952.

Sostituzione di componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1951, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Francesco Simeone, collocato a riposo, e del dott. Giacomo Bruno, deceduto, rappresentanti entrambi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giovanni Carapezza, direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed il dott. Alberto Micheletti, ispettore generale presso il Ministero stesso, sono chiamati a far parte del Consiglio di amministra-

zione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in sostituzione dei funzionari indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952

EINAUDI

RUBINACCI — VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 21. — LAMICELA

(780)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1951.

Concessione di piscicoltura alla Società adriatica di elettricità nelle acque del lago di Alleghe.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, e il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 in *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 1° luglio dello stesso anno, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda prodotta in data 24 giugno 1941 dalla Società adriatica di elettricità Azienda idroelettrica anonima con sede in Venezia, San Marco 4423/A, intesa ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del lago di Alleghe per tutta la sua estensione;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Belluno;

Presa visione della ricevuta n. 33, posizione n. 27433, del deposito cauzionale di L. 8000 (ottomila) effettuato il 23 luglio 1948 e della ricevuta n. 63, posizione numero 28216, per L. 152.000 (centocinquantaduemila) effettuato il 16 novembre 1950 a integrazione del deposito cauzionale, presso la Sezione della tesoreria provinciale di Belluno, Sezione depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 10 novembre 1950, stipulato presso la prefettura di Belluno e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura alla Società adriatica di elettricità Azienda idroelettrica anonima con sede in Venezia, via San Marco, 4423/A, le acque del lago di Alleghe per tutta la sua estensione.

La concessione, che alla scadenza, cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo di L. 80.000 (ottantamila).

Inoltre la concessione è subordinata all'osservanza delle norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Belluno è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 17 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 162. — BERITELLI

(858)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1952.

Sostituzione di un membro del Comitato centrale del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, relativa alla istituzione del Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1951, relativo alla nomina del capitano di vascello Carlo Cordero di Montezemolo a membro del predetto Comitato in rappresentanza del Ministero della difesa-Marina e per il biennio a decorrere dal 3 dicembre 1951;

Visto il foglio 5 gennaio 1952, n. 33443, con il quale il Ministero della difesa ha comunicato che il capitano di vascello Carlo Cordero di Montezemolo è stato trasferito in altra sede ed ha designato, in sua sostituzione, il pari grado Alcide Bardi;

Decreta:

Art. 1.

Il capitano di vascello Alcide Bardi è nominato membro del Comitato centrale del lavoro portuale in sostituzione del pari grado Carlo Cordero di Montezemolo e in rappresentanza del Ministero della difesa-Marina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1952

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1952
Registro Marina mercantile n. 19, foglio n. 281. — CILLO

(862)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1952.

Importazione temporanea del cotone greggio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta dell'8 agosto 1951;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, l'importazione temporanea di cotone greggio, destinato alla produzione di cotone idrofilo, ovatte e cardati di cotone, nonchè di filati e tessuti contenenti almeno il 20 % di cotone di primo impiego, riesportabili anche in confezioni o incorporati in prodotti diversi.

Art. 2.

Il quantitativo minimo di cotone ammesso alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente fissati in kg. 1000 ed un anno.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1952
Registro Finanze n. 4, foglio n. 350. — LESEN

(837)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1952.
Nuove concessioni d'importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 20 novembre 1951;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Carni e sottoprodotti della macellazione (trippe, lingue, fegati, budella, cervella, ghiandole, ecc.) freschi, refrigerati o congelati	Per essere confezionati in scatole, insaccati, salati, affumicati o altrimenti lavorati (concessione decorrente dal 27 dicembre 1951).	kg. 100	6 mesi
2. Borato di sodio naturale (borace greggio)	Per la fabbricazione di borace.	kg. 500	6 mesi
3. Pelli grezze lanute, non buone da pellicceria	Per essere slanate e picklate.	kg. 1000	6 mesi
4. Olio minerale lubrificante raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° non inferiore a 26,5 Engler, oppure con viscosità a 100° non inferiore a 3,4 Engler	Per la fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 1° gennaio 1952).	kg. 100	1 anno
5. Colofonia	Per la fabbricazione di lubrificanti speciali da impiegare nella fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 1° gennaio 1952).	kg. 100	1 anno
6. Miscele isolanti di colofonia e di olio minerale	Per la fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 1° gennaio 1952).	kg. 100	1 anno
7. Pelli grezze secche e/o salate, non buone da pellicceria	Per essere conciate e rifinite.	kg. 500	6 mesi
8. Tronchi e radiche di legno	Per la fabbricazione di impiallacciature (concessione decorrente dal 27 novembre 1951).	kg. 100 di ciascuna qualità di legno	1 anno

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1952
Registro Finanze n. 4, foglio n. 342. — LESEN

(838)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1952.
Aggregazione delle Associazioni provinciali di allevatori aderenti alla Associazione Italiana Allevatori « A.I.A. » al settore dell'agricoltura della Cassa unica degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, concernente la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Decreta:

Le Associazioni provinciali di allevatori aderenti alla Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) sono aggregate al settore della agricoltura della Cassa unica degli assegni familiari ai fini della applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 11 febbraio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(784)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1952.
Determinazione dei tipi e qualità di semi di bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna bacologica 1953.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con regio decreto legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1953 gli stabilimenti di produzione e vendita di semi di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

a) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato;

b) *incroci a bozzolo giallo*:

1) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo cinturato;

2) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo sferico;

3) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese;

4) bigiallo chinese femmina gialla sferica per maschio oro chinese;

5) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo sferico;

6) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo cinturato;

c) *razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco*: bianchi indigeni (Novi A XV Italia 1937 P.I.R. 37) per bianco chinese, con preferenza per i tipi a bozzolo sviluppato.

Art. 2.

Ragguagliata a 100 la produzione totale del seme bachi, per ognuna delle anzidette razze ed incroci, la produzione dovrà essere delle seguenti percentuali:

a) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato, 1,50 per cento;

b) *incroci a bozzolo giallo*:

1) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo cinturato, 69 per cento;

2) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo sferico, 8 per cento;

3) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese, 13 per cento;

4) bigiallo chinese femmina gialla sferica per maschio oro chinese, 3 per cento;

5) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo sferico e

6) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo cinturato, 1 per cento;

c) *razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco*: bianchi indigeni (Novi A XV Italia 1937 P.I.R. 37) per bianco chinese con prevalenza per i tipi a bozzolo sviluppato, 4,50 per cento.

L'ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione, qualitativa e quantitativa, stabilendo quindi le percentuali fra le varie ditte produttrici e indicandone a ciascuna di esse la quota proporzionale delle razze e incroci prescritti che è tenuta a produrre in rapporto alla sua produzione locale dell'annata, dandone comunicazione agli istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della particolare sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto 19 ottobre 1933, n. 1956, le Stazioni bacologiche di Padova e di Ascoli Piceno, incaricate del servizio di vigilanza per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copie delle denuncie trasmesse all'autorità giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1952

Il Ministro: FANFANI

(834)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 16 dicembre 1950, n. 1022, concernente rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 30 dicembre 1950, a pag. 34, allegato *B* (Preventivo del servizio di distribuzione dei valori bollati nella Lombardia alla data del 1° gennaio 1948) al n. 15) ove è detto: « L. 608.623 » si deve leggere: « L. 1.000.000 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili

Con decreto Presidenziale in data 18 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1952, il dott. Palminteri Rosario fu Stefano, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Ustica, del distretto notarile di Palermo, a condizione che prima di assumere le funzioni stesse egli adempia agli obblighi stabiliti negli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(863)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 4 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1952, registro n. 5 Interno, foglio n. 52, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alcamo (Trapani) di un mutuo di L. 59.970.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(864)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 45

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 febbraio 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	624,91
» Firenze	624,90	» Roma	624,88
» Genova	624,91	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 22 febbraio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,125
Id. 3,50 % 1902	64,50
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,125
Redimibile 3,50 % 1934	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,90
Id. 5 % 1936	90,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,65
Id. 5 % 1960	96,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 febbraio 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,89
1 dollaro canadese	» 623,80

Cambi di compensazione vigenti

(Valevole ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di medico del ruolo organico sanitario dell'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman », in Roma.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman » in Roma;

Visto il regolamento dell'Istituto in data 4 ottobre 1950;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 19 gennaio 1952;

Dispone:

E' indetto un concorso per il conferimento di tre posti di medico del ruolo organico sanitario dell'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman » in Roma, previsti dal regolamento.

Per prendere parte al concorso suindicato gli aspiranti debbono presentare alla presidenza di questo Consiglio di amministrazione non più tardi delle ore 12 del giorno 15 maggio 1952 la domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale da L. 24 corredata dai seguenti documenti in carta bollata e debitamente legalizzati per i non nati in Roma:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

f) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

g) stato di servizio militare o foglio matricolare;

h) stato di famiglia;

i) diploma originale di laurea o copia notarile;

l) certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali;

m) certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

n) diploma di specializzazione o di libera docenza in odontoiatria;

o) ricevuta del versamento di L. 1000 sul c/c postale 1/12336 intestato all'Istituto quale tassa di concorso non rimborsabile.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi dalla emanazione del presente avviso. I sanitari che prestano servizio presso l'Istituto e che abbiano partecipato al concorso interno per titoli bandito il 28 dicembre 1950 sono dispensati dal riprodurre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *m*), *n*).

Il documento di cui alla lettera *g*) dovrà essere aggiornato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1948, n. 67.

Le domande sfornite anche di uno solo dei documenti predetti non saranno accettate.

Ai candidati al concorso saranno riconosciuti gli eventuali benefici derivanti dalle vigenti disposizioni riguardanti i limiti di età per coloro che hanno rivestito la qualifica di combattenti o che abbiano famiglia a carico.

Alla domanda il concorrente può allegare tutti quei titoli, in cinque copie (di studio, scientifici, professionali e di carriera) con il relativo elenco, che crede far valere ai fini del concorso.

Per quanto riguarda le condizioni di partecipazione al concorso e le prove di esame, si fa riferimento agli articoli 7 e 8 del regolamento dell'Istituto che si riportano per la parte che interessa il presente concorso. Per l'ammissione al concorso oltre che il possesso dei requisiti generali di cui alle lettere da *a*) a *m*), occorre:

a) non avere oltrepassato il 35° anno di età;

b) essere specializzati in odontoiatria e protesi dentale.

Art. 8. — Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di patologia stomatologica proposti dalla Commissione esaminatrice;

b) esame clinico di un malato con eventuali ricerche ausiliarie, e discussione orale del caso.

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni riguardanti la stomatologia e materie affini. Non sono ammessi manoscritti nè bozze di stampa. Nessuna pubblicazione o parte di essa può essere ammessa se presentata dopo scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare con esattezza il domicilio da essi eletto, al quale saranno indirizzate per ogni effetto legale, le comunicazioni riferentesi al concorso.

Debbono inoltre dichiarare esplicitamente che in caso di nomina si uniformeranno alle condizioni tutte e agli obblighi risultanti dal regolamento dell'Istituto. Saranno respinte le domande che non contengano tale esplicita dichiarazione.

Lo statuto e il regolamento dell'Istituto sono ostensibili presso la segreteria dell'Istituto stesso.

Roma, addì 14 febbraio 1952

(790) *Il presidente*: Giuseppe CARONIA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Modificazione dell'art. 8 del decreto Ministeriale 10 luglio 1951, relativo al bando di concorso a tre posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo B) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria e proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso stesso.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il proprio decreto 10 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti addì 16 novembre 1951, registro Industria e commercio n. 11, foglio n. 89, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo *B*) in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Considerata l'opportunità di modificare la composizione della Commissione giudicatrice del concorso prevista dall'art. 8 del decreto di cui sopra;

Considerata altresì l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 8 del decreto Ministeriale 10 luglio 1951, citato nelle premesse, è modificato come appresso:

« Il concorso sarà giudicato da Commissioni separate secondo la Stazione sperimentale alla quale si riferiscono i posti e composte:

di un direttore di Stazione sperimentale per l'industria;

di due docenti universitari in materie affini a quelle per cui è bandito il concorso;

di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°.

La presidenza della Commissione sarà assunta dal membro più elevato in grado, e a parità di grado dal più anziano nel grado stesso.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso di cui al decreto Ministeriale 10 luglio 1951, citato nelle premesse, è prorogato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1952
Registro Industria e commercio n. 11, foglio n. 262

(871)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria dei vincitori del concorso a ottantanove posti di volontario nel ruolo di gruppo B della Direzione generale delle pensioni di guerra, riservato al personale statale, indetto con decreto Ministeriale 23 gennaio 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, esteso all'Amministrazione del tesoro con decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1950, registro Tesoro n. 3, foglio n. 65, col quale venne indetto un concorso per esami a ottantanove posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, riservato al personale statale;

Visto l'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; dalla legge 20 marzo 1940, n. 233; dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301; dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800; dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e dalla legge 15 luglio 1950, n. 539;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, art. 21;

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 382, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1950, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 338, che nomina la Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione predetta;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori nel concorso per esami a ottantanove posti di volontario nel ruolo del gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra riservato al personale statale, indetto con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1950:

1. Ferrazzi Mario . . . . . . punti 18,200
2. Panza Giovanni . . . . . » 17,133
3. Adragna Paola . . . . . » 17,016
4. Martini Sante . . . . . » 16,666
5. Grazioli Giorgio . . . . . » 16,433
6. Guerrieri Manlio . . . . . » 16,316
7. Maffei Emilio . . . . . » 16,183
8. Piccoli Corrado . . . . . » 16,133
9. Frigione Anselmo . . . . . » 16,083
10. Telaro Giuseppe . . . . . » 16,066
11. Di Santo Giorgio . . . . . » 15,966
12. Diana Filippo, invalido di guerra . . » 15,866
13. Vullo Francesco . . . . . » 15,866
14. Sartini Laura in Armani, profuga dall'Africa settentrionale » 15,850
15. Gigli Roberto » 15,850
16. Capogrosso Vera . . » 15,833
17. Ruggeri Gaetano . . . . . » 15,800
18. Modica Grazia in Cavola . . » 15,733
19. Di Camillo Alfeo . . » 15,700
20. Di Camillo Sergio . . » 15,666
21. Granese Vincenzo . . » 15,633
22. Chiappini Basilio » 15,533
23. Barba Gennaro . » 15,466
24. Di Caro Domenico, nato il 12 gennaio 1926 » 15,433
25. Bernardini Umberto, nato l'8 ottobre 1926 » 15,433
26. Barzaghi Renato, figlio di invalido di guerra » 15,400
27. Guglielmino Carmelo » 15,400
28. Molinini Maria » 15,350
29. Melatti Ettore . » 15,316
30. Vecchione Girolamo » 15,200
31. Scipioni Pietro » 15,150
32. La Marca Vincenzo . » 15,116
33. Floris Ettorino . » 15,066
34. Taranto Rosario . » 14,916
35. Ghio Mario . » 14,900
36. Casetti Costanzo, nato il 14 dicembre 1922 » 14,883
37. Lomonaco Vincenzo, nato il 22 giugno 1924 » 14,883

38. Cappello Giuseppe	punti	14,766
39. Cappelli Franco, ufficiale di complemento	»	14,733
40. Mascioli Luigi	»	14,733
41. Passaretti Guido	»	14,716
42. Riggio Guido	»	14,666
43. Barbiera Maria Iolanda	»	14,633
44. Baldinelli Riccardo	»	14,600
45. Filippone Antonino, nato il 17 febbraio 1923	»	14,566
46. Bosco Ferdinando, nato il 9 agosto 1925	»	14,566
47. Aquino Mario, croce al merito di guerra	»	14,500
48. Pisani Salvatore, invalido di guerra	»	14,500
49. Dastoli Peppino Francesco	»	14,500
50. Semeraro Eugenio	»	14,483
51. Lumia Corrado	»	14,450
52. Zampano Francesco	»	14,433
53. Picazio Pasquale	»	14,416
54. Zaccaria Massimo, combattente	»	14,183
55. Delfini Dante, nato il 2 gennaio 1918	»	14,183
56. Moretti Giorgio, nato il 9 giugno 1926	»	14,183
57. Pau Vittorio	»	14,166
58. Gozzi Paolo, invalido di guerra	»	14,133
59. Attura Ezio	»	14,133
60. Pellegrini Fabio	»	14,116
61. Tomassini Maria Luisa	»	14,100
62. Dammaggio Guido	»	14,083
63. Barbiera Emma Gilda	»	14,050
64. Caporali Luigi	»	14,033
65. Giusti Giocondo	»	13,933
66. Santucci Vinicio	»	13,850
67. Alvaro Antonio	»	13,833
68. Monforte Manfredo	»	13,750
69. Attanasi Ugo	»	13,683
70. Confetto Giovanni	»	13,633
71. Valente Ermete	»	13,616
72. Ciulla Giorgio	»	13,566
73. Trillò Corrado	»	13,416
74. Poggianti Vasco Aurelio	»	13,333
75. Valenti Luigi	»	13,200
76. Savarese Giuseppe	»	13,166

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1952
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 187. — GRIMALDI

(791)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a quarantasette posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2560, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 1951, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a quarantasette posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il fonogramma a mano del 5 febbraio 1952, numero 22528/12106, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito i giorni nei quali debbono essere svolte le quattro prove scritte d'esame del concorso stesso;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso a quarantasette posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, bandito con il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 1951, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli Esami (via Girolamo Induno) alle ore 8 dei giorni 21, 22, 24 e 25 marzo 1952.

Roma, addì 19 febbraio 1952

Il Ministro: ALDISIO

(880)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel concorso per esami a dieci posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 19 gennaio 1952, n. 16, sono incorse inesattezze che si rettificano come segue:

All'art. 4, secondo comma, ove è detto:

« Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguato il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio su carta legale e debitamente autenticato, nel quale sia dichiarato che costituisce a tutti gli effetti il diploma originale »

deve leggersi

« Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio su carta legale e debitamente autenticato, nel quale sia dichiarato che sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale ».

Inoltre all'art. 5, prima comma, ove è detto:

« Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti: »

deve leggersi:

« Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti: ».

(769)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.